

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore.

Ne ha facoltà.

VENDITTI, *relatore*. Devo informare la Camera, credo con maggiore precisione di quello che sia stato fatto finora, dello stato della contestazione dell'elezione dell'onorevole Cancellieri.

Il Cancellieri fu eletto nella lista *Aratro* di Ancona, la quale prese due quozienti; egli ebbe il secondo posto, e dopo di lui venne l'onorevole Storoni, perciò non proclamato.

Contro la elezione dell'onorevole Cancellieri furono presentate delle proteste alla Giunta: una parte di queste si riferivano a pretesi brogli: ma erano vaghe e indeterminate, senza prove precostituite o in concreto dedotte; e perciò furono respinte dalla Giunta all'unanimità; altre si riferivano a ineleggibilità, e queste come in tutte le altre elezioni furono tenute sospese.

Vedremo che cosa sia la eccezione di ineleggibilità dell'onorevole Cancellieri.

M'interessa, però, innanzi tutto, di chiarire alla Camera che non v'è nessuna insidia, nessuna sorpresa. Io, che ho l'onore di essere il relatore di questa elezione, sapendo della proposta di legge dell'onorevole Turati, con effetto retroattivo, come per altre elezioni, così per questa, chiesi la sospensiva fino all'esito della votazione di detta proposta, perchè mi pareva assai imbarazzante di proporre alla Camera decisioni che una legge dello Stato, con effetto retroattivo, avrebbe potuto annullare.

È avvenuto però, onorevoli colleghi, che una delle edizioni del progetto dell'onorevole Turati, (pare sia l'ultima, come egli stesso ha detto or ora) ha fatto rimanere perplesso lo stesso onorevole Turati circa la eleggibilità, anche in *lege condenda*, dei direttori generali. È sembrato, inoltre, (e se ne è parlato anche in Giunta) che la questione della reottrattività non trovasse molto favore nella Camera.

Di più sono trascorsi circa quindici mesi dalla elezione, ed è così imminente la scadenza del termine di diciotto mesi nel quale, secondo il regolamento della Giunta, questa ha il dovere di proporre la convalida o la sostituzione. Nessuna sorpresa, nessuna insidia, dunque, perchè fin dalla settimana scorsa ho avvertito l'onorevole Turati.

Quindi la questione della convalida della elezione dell'onorevole Cancellieri è

stata posta obbiettivamente, e colui che ha l'onore di parlarvi vi può assicurare sulla propria coscienza di avere proposto la convalida solo per considerazioni obbiettive, e per convinzione di modesto giurista, riguardo all'eleggibilità, secondo è scritto nella legge.

L'articolo 91 della legge dice: « Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati, ecc. », e alla lettera *F* aggiunge: « Ad eccezione dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore delle miniere ».

In altri termini, in linguaggio giuridico, sono eleggibili, salvo i casi di incompatibilità che possano sopraggiungere, quei funzionari (e quindi anche i direttori generali) che per effetto di legge abbiano congiunta alla loro carica di funzionario anche quella di membro dei detti quattro Consigli superiori. (*Approva- zioni*).

La Camera vorrà poi anche notare che, quando fu sanzionato questo articolo, cioè nel 1877, vi erano altri quattro Consigli superiori che non furono considerati: quello dell'industria e commercio, del contenzioso diplomatico, dell'agricoltura, e della marina. La legge dunque volle che solamente per i casi in cui la qualità di membro del Consiglio superiore era *ope legis* congiunta a quella di direttore generale, vi fosse la eleggibilità. Ora, la questione di eleggibilità posta in questi sensi, può essere decisa anche per analogia, appunto perchè diretta ad affermare la norma della capacità.

La legge del 1904 creò poi il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza, spettante di diritto al direttore generale dell'istruzione primaria. Questa è la carica conseguita dall'onorevole Cancellieri, e che lo rende eleggibile, appunto perchè la carica conseguita viene al funzionario *ope legis*, giusta la concessione della legge del 1877. Secondo questa interpretazione, dunque, il Cancellieri è eleggibile come membro del Consiglio superiore, e non, onorevole Turati, come direttore generale.

Questa qualità infatti non va considerata come accessoria, perchè il concetto di accessorio è superato. La legge dice che è eleggibile colui che appartiene a qualcuno di questi Consigli superiori; quindi si occupa innanzi tutto esuberantemente e